



## COMUNE DI CENTO

### PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)  
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

## Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 21/12/2017

**Oggetto:** *MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 05/2013 "MISURE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO" E DELLA DGR 831/2017 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. APPROVAZIONE.*

L'anno 2017, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 16:30 ritualmente convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l'intervento dei componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

|   |                        |             | Presenti | Assenti |
|---|------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | TOSELLI FABRIZIO       | Sindaco     | Presente |         |
| 2 | MACCAFERRI SIMONE      | Vicesindaco | Presente |         |
| 3 | BARBIERI MARIACRISTINA | Assessore   | Presente |         |
| 4 | FORTINI MATTEO         | Assessore   | Presente |         |
| 5 | FERRARINI CINZIA       | Assessore   | Presente |         |
| 6 | BORGATTI GRAZIA        | Assessore   |          | Assente |
|   |                        |             | 5        | 1       |

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare e

# LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la L.R. 5/2013 e s.m.i. recante: *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”*;
- la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 *“Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”*;
- la D.G.R. n. 831 del 12/06/2017 avente ad oggetto: *“Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/2016)”*, pubblicata sul B.U.R. in data 16/6/2017;

Preso atto che:

- la sopra richiamata D.G.R. n. 831/2017 prevede che i Comuni provvedano ad effettuare la mappatura dei luoghi sensibili descritti al comma 2 bis dell'art. 6 della L.R. 5/2013 modificato dalla L.R. 18/2016, in particolare:
  - gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  - i luoghi di culto;
  - impianti sportivi;
  - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
  - strutture ricettive per categorie protette;
  - luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
- la stessa legge regionale, all'art. 6 comma 2 quater prevede che i Comuni abbiano la facoltà di ampliare i propri luoghi sensibili con delibera motivata da ragioni di sicurezza urbana, disturbo della quiete pubblica, viabilità o inquinamento acustico;

Preso atto che ai fini dell'individuazione dei luoghi sensibili ci si è attenuti alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna sul sito istituzionale alla sezione Salute, sottosezione Dipendenze patologiche, nello specifico:

***“Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.***

***Luoghi di culto - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.***

***Impianti sportivi - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in***

concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

**Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario** - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

**Strutture ricettive per categorie protette** - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

**Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori** - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile."

Dato atto che:

- si ritiene di non individuare ulteriori luoghi sensibili ai sensi dell'art. 6 comma 2 quater della L.R. 5/2013 e s.m.i. oltre a quelli previsti dalle indicazioni regionali dando atto che i "luoghi di aggregazione giovanile ed oratori" sono individuati unicamente negli oratori afferenti alle parrocchie aventi sede nel territorio comunale;
- l'allegato 1 della D.G.R. n. 831/2017 prevede che nella mappatura vadano considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature e al fine di rilevarne la presenza nei 500 metri per l'applicazione dei divieti/limitazioni imposti dalla deliberazione stessa;

Considerato che, a tal fine, è in corso un confronto con i Comuni dell'Alto Ferrarese e tutti gli altri Comuni confinanti con il Comune di Cento;

Considerato che si intende procedere all'approvazione della mappatura prevista dalla D.G.R. n. 831/2017, riservandosi eventualmente di aggiornare la stessa tenendo conto dei riscontri che perverranno dai Comuni contermini a seguito dei tavoli di confronto;

Atteso che, come previsto dalla D.G.R. n. 831/2017, in conseguenza alla mappatura dei propri luoghi sensibili, di cui al presente atto, il Comune provvederà alla stesura ed approvazione, mediate atto successivo, di un elenco con l'individuazione di:

- a) sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
- b) esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

Ritenuto, pertanto, di approvare la mappatura e le liste dei luoghi sensibili allegati alla presente parte integrante e sostanziale (All. 1-2-3-4-5-6-6bis) redatti ai sensi di quanto previsto all'art. 6, c. 2 bis della L.R. 5/2013;

Preso atto che in relazione alle disposizioni normative regionali sopra citate, gli esercizi di cui al soprarichiamato punto b):

- non possono procedere a nuove installazioni e al rinnovo dei contratti in essere di utilizzo degli apparecchi alla scadenza dei medesimi con il concessionario;
- non possono aumentare il numero degli apparecchi esistenti al 12/11/2016;
- non possono stipulare un nuovo contratto anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- non possono trasferire l'attività in altro locale che ricada a meno di 500 metri di distanza dai/l luoghi/o sensibili/e individuati/o nella mappatura;
- devono posizionare su ogni apparecchio installato un "contrassegno" visibile ed accessibile ai soggetti preposti ai controlli, in cui dovranno essere indicati in modo chiaramente leggibile, la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, utilizzando il modello allegato al Regolamento;

Ritenuto di dare mandato agli Uffici comunali competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti la presente approvazione, previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in quanto la presente proposta non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente non necessita di parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi

## D E L I B E R A

per quanto espresso in premessa e che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di approvare la mappatura e le liste dei luoghi sensibili allegati alla presente parte integrante e sostanziale (All. 1-2-3-4-5-6-6bis) redatti ai sensi di quanto previsto all'art. 6, c. 2 bis della L.R. 5/2013, modificata dalla L.R. 18/2016, secondo le definizioni riportate in premessa fornite dalla Regione Emilia Romagna sul proprio sito istituzionale alla Sezione Salute, sottosezione Dipendenze patologiche ;
2. di dare atto che non vengono individuati ulteriori luoghi sensibili ai sensi dell'art. 6 comma 2 quater della L.R. 5/2013 e s.m.i. oltre a quelli previsti al punto 1;
3. di dare atto che i *"luoghi di aggregazione giovanile ed oratori"* sono individuati unicamente negli oratori afferenti alle parrocchie aventi sede nel territorio comunale;
4. di dare mandato agli Uffici comunali competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti la presente approvazione, previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Fabrizio Magnani;
6. di trasmettere la presente per conoscenza ed i successivi adempimenti di competenza:  
-allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento;

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Cento;
- alla Questura di Ferrara;
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna –  
Sede distaccata di Ferrara;

Quindi, con separata ed unanime votazione

## D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma – del decreto legislativo 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma  
Il Presidente  
Fabrizio Toselli

Firma  
Il Segretario Generale  
Dott.ssa Margherita Clemente

---

*La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune [www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.*

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_